

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV<sup>a</sup> SEZIONE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 079/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 marzo 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

### I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO DEL SIG. SAVARESE BIAGIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- SQUALIFICA PER MESI 18;
- AMMENDA DI € 5.000,00;

**INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 3, COMMA 1 C.G.S. E 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5972/67 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 13.12.2018** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 116 del 18.1.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Savarese Biagio riduce la sanzione della squalifica a mesi 6 e annulla la sanzione dell'ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO DEL CALC. ERRERA ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 30, COMMA 18 LETT. A) C.G.S. PER IL MANCATO TRASFERIMENTO DALLA SOCIETÀ USD VIGOR CARPENETO 1922 ALLA SOCIETÀ ASD VILLAFRANCA VR EX ART. 95 NOIF** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/TFN – ST dell'1.2.2019)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Errera Andrea dichiara valido il trasferimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DELLA SOCIETA' AD POLISPORTIVA "GENNARO RUOTOLO" AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO S.R.L. EX ART. 30, COMMA 28 LETT. A) C.G.S. DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO ECONOMICO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL CALCIATORE FRANCESCO RUOTOLO** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/TFN SVE del 15.1.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AD Polisportiva "Gennaro Ruotolo" di Santa Maria a Vico (CE). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mauro Sferrazza

**Pubblicato in Roma il 20 marzo 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina